



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801
e-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 26/2012

Il sottoscritto Tenente di vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ischia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n°9, in data 24.02.2011, della Regione Campania — A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità — Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, recante *"Nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania"*, che include, nella acclusa tabella A, tra i punti di sbarco individuati il vecchio molo borbonico del porto di Forio;

VISTO l'art.1, comma 6, del citato Decreto Dirigenziale n°9, in data 24.02.2011, della Regione Campania, che recita: *"Le specifiche modalità ed i tempi di conCreta fruizione dei punti di sbarco nei porti ed approdi di rilevanza regionale sono disciplinati con provvedimento dell'Autorità Marittima territorialmente competente, di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente"*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n°12, in data 11.03.2011, della Regione Campania A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, recante *"Disciplina del controllo sanitario= dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania"*, che regola i controlli e le verifiche di competenza del Servizio Veterinario dell'ASL sulla corretta gestione igienico-sanitaria dei punti di sbarco in base ai requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento CE 853/2004 e Regolamento CE 852/2004, nonché la verifica dei pertinenti requisiti delle navi/imbarcazioni da pesca previsti dai citati regolamenti comunitari, rimandando ai regolamenti comunali di igiene la disciplina, in funzione del numero dei pescherecci e dell'entità della vendita, delle modalità di commercializzazione e di controllo sanitario sulla vendita;

VISTA la circolare prot. n°0025442, in data 10.08.2010, del Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, recante chiarimenti sui controlli sanitari presso i punti di sbarco;

VISTA la nota prot. n° 590/A, in data 17.02.2012, dell'A.S.L. Napoli 2 Nord — Dip.to Prevenzione — Coordinatore Area Sanità Pubblica Veterinaria;

CONSIDERATO l'esito della riunione tenutasi in data 20.02.2012 presso il Comune di Forio, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'Autorità Marittima e dell'ASL Napoli 2 Nord;

VISTO il foglio prot. n° 02.05.10/5433, in data 30.03.2012, dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio con il quale viene trasmesso a questo Comando il *"Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato al molo borbonico del porto di Forio"*, predisposto congiuntamente con il Dipartimento Prevenzione — Servizio Veterinario delle Isole di Ischia e Procida, per la successiva emanazione dell'ordinanza di polizia marittima che, ai sensi dell'art.59 Reg. Cod. Nav., adotti e renda esecutivo il citato regolamento;

VISTA la deliberazione n° 1047, adottata nella seduta del 19.06.2008, della Giunta Regionale della Regione Campania, recante *"Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. & 1.r. n°3/2002"*;

VISTO il dispaccio prot. n° MIN_TRA/DINFR/8522, in data 28.08.2007, del Ministero dei Trasporti, dove, tra l'altro, si chiarisce che *"...la disciplina esclusiva degli accosti delle navi nel porto .. (è) .. specifica attribuzione & n 'Autorità Marittima ..."*;

VISTO il dispaccio prot. n° M_TRA/PORTI/12694, in data 19.11.2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Sosta in porto dei pescherecci. Quesito*);

CONSIDERATO che l'individuazione di accosti idonei destinati ai pescherecci per le successive operazioni di sbarco del pescato incide sulla materia della sicurezza e dell'operatività portuale, che attiene alle competenze tecnico-nautiche esclusive dell'Autorità Marittima, fatte salve le successive determinazioni e regolamentazioni sanitarie e comunali sulla vendita, esulanti queste ultime dalle attribuzioni della predetta Autorità Marittima;

VISTO il parere favorevole che, sotto il profilo esclusivo dell'operatività portuale, il Comandante del porto di Forio, titolare dell'Ufficio Locale Marittimo, ha reso al Comune di Forio con foglio n° 02.05.10/1747, in data 31.01.2012, nonché la nota prot. n° 135/A, in data 19.01.2012, dell'ASL Napoli 2 Nord, con la quale viene comunicata l'idoneità del punto di sbarco del pescato allocato presso il molo borbonico del porto di Forio;

VISTE le licenze di concessione demaniale marittima rilasciate dalla Regione Campania al Comune di Forio per la gestione dell'intera area portuale (n°135/08 e n°15/2010), nonché la determina prot.n°2012.0067597, in data 30.10.2012, della Regione Campania;

VISTI il d.lgs 9 gennaio 2012, n°4 ed il d.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e s.m.i.;

VISTI il d.lgs 112/1998, ed i dd.lgs n°153 e 154 del 2004, recanti attuazione della legge n°38/2003, che attribuiscono le competenze normative ed amministrative in materia di pesca alle Regioni, fatti salvi gli aspetti connessi alle funzioni di polizia marittima e vigilanza rimasti in capo allo Stato;

VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 83, 1102 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA
Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "*Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato al molo borbonico del porto di Forio*", redatto congiuntamente dall'Autorità Marittima e dal Servizio Veterinario dell'ASL competenti per territorio. La presente ordinanza che entrata in vigore a far data dalla sua emanazione, sarà pubblicata rli2diante affissione all'albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio ed all'Albo Pretorio del Comune di Forio, nonché mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia nella pagina dedicata alle ordinanze.

fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui trasgressioni, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.

Ischia, li 13.04.2012





REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO AL MOLO BORBOMICO DEL PORTO DI FORIO

Il 1° M.llo Luogotenente Np SASSO Carlo, Titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio e Dr. Massimo BARBATO Responsabile del Dipartimento di Prevenzione — Servizio Veterinario, delle Isole di Ischia e Procida, procedono alla redazione del presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall'Ari 1, comma 6 del Decreto Dirigenziale n° 09 del 24.02.2011 della Regione Campania A G.C. 14 Settore 3:

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n° 09 del 24.02.2011 della Regione Campania A.G.C. 14 — Settore 3 con il quale sono stati individuati i punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato nella Regione Campania;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n° 12 del 11.03.2011 della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria — Servizio Veterinario con il quale è stato disciplinato il controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;
- VISTA** la precorsa corrispondenza inerente l'individuazione del punto di sbarco nel porto di Forio;
- VISTO** I Regolamenti CE nn. 852-853 e 854, tutti in data 29.04.2004;
- VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio espresso, per quanto di specifica competenza e ai soli fini dell'operatività portuale, con telefax 02.05.10/1747 in data 31.01.2012;
- VISTO** il telefax 80/A in data 17.01.2012 con il quale l'A.S.L Napoli 2 Nord - Servizio Veterinario, a seguito di specifico sopralluogo, aveva suggerito al Comune di Forio l'adempimento di alcune ulteriori prescrizioni al fine di poter esprimere il proprio parere limitatamente allo sbarco di prodotti ittici nel quantitativo massimo di 100 Kg/ peschereccio / giorno;
- VISTO** il telefax 135/a in data 19.01.2012 con il quale l'A.S.L Na 2 Nord Servizio Veterinario ha comunicato "l'idoneità" del punto di sbarco del pescato allocato presso il Molo Borbonico del Porto di Forio Contestualmente il citato Servizio ha comunicato che la limitazione fino a 100 Kg /peschereccio /giorno prevista dal Capitolo 4 - "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti della pesca " di cui al Decreto Dirigenziale nr. 09 del 24.02.2011, e dettata dall'impossibilità di assicurare il trasferimento dei prodotti presso uno stabilimento C.E.E.per la commercializzazione in tempi rapidi in quanto in loco non è presente idonea tipologia d'impianti né gli abituali mezzi di comunicazione con, la terraferma assicurano costantemente la compatibilità con gli orari di sbarco del prodotto.
Il citato Servizio ha inoltre evidenziato che, il punto di sbarco del pescato, sarà operativo solo quando l'Autorità Marittima locale, di concerto con il Servizio Veterinario

sopra citato disciplinerà le modalità ed i tempi di utilizzo dello stesso con apposito Regolamento.

VISTO l'Art. 3 dell'Ordinanza nr. 45/2002 in data 11.07.2002 con il quale viene disposto che il Vecchio Molo Borbonico, con asservito specchio acqueo per una superficie di mq. 3.200 circa e destinato all'ormeggio di unità da pesca

DISPONGONO

Art. 1 Con decorrenza immediata è regolamentato e quindi fruibile, presso il Molo Borbonico del Porto di Forio , il **"Punto di Sbarco del pescato"**.

Art. 2 Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riprodotti, al citato molo borbonico potrà avvenire lo sbarco di piccoli quantitativi di prodotti ittici (100 Kg) per ogni peschereccio e per ogni giorno, per la fornitura diretta al mercato locale (s'intende per fornitura diretta quella riservata alla categoria dei ristoratori e dei commercianti locali nel territorio del Distretto Sanitario 36). E' ammesso lo sbarco di prodotti ittici in quantità superiore ai 100 Kg solo in caso di fornitura diretta a stabilimento C.E.E. eventualmente presente sull'isola. In quest'ultimo caso la tracciabilità e assicurata dal documento di trasporto che prevede le seguenti indicazioni minime:

- Punto di sbarco;
- Identificativo dell'imbarcazione;
- Identificativo del produttore pescatore;
- Data dello sbarco;
- Zona di pesca;
- Denominazione e quantitativo delle specie ittiche;
- Stabilimento di destinazione;
- Il trasporto deve essere garantito da autoveicoli registrati ex Reg. 852/2004 ed idonei per il trasporto di prodotti ittici freschi.

Art. 3 Lo sbarco dei prodotti ittici, al fine di consentire i previsti controlli igienico sanitari deve avvenire- nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
- Dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

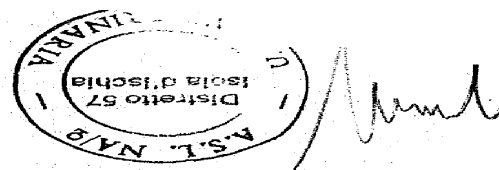
Art. 4 Restano ferme le prescrizioni indicate nel vigente Decreto Dirigenziale nr. 12 in data 11.03.2011 della Regione Campania inerente la " Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato;

Art. 5 I pescatori e le relative unità da pesca devono, singolarmente, notificare alla locale A.S.L. Servizio Veterinario le seguenti informazioni: nominativo unità, nominativo armatore e capobarca, identificativo dell'unità, tipo di mestieri presenti a bordo, numero della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria nonché la fascia oraria in cui è previsto lo sbarco dei prodotti ittici pescati. Gli stessi, laddove si registrano variazioni ai dati sopra indicati devono provvedere tempestivamente ad effettuare le relative comunicazioni. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. comunica all'Ufficio Locale

Marittimo di Forio l'elenco dei pescatori produttori che hanno proceduto alla notifica sopra citata.

- Art. 6** Gli attrezzi da pesca (esclusivamente gli attrezzi in uso per il periodo in cui si effettua una determinata battuta di pesce e previsti dai vigenti Regolamenti) possono essere collocati lungo il muro di cinta del Molo Borbonico, in corrispondenza delle proprie unità, depositati su pedane lavabili e coperti con teloni impermeabili con l'apposizione del relativo identificativo dell'unità;
- Art. 7** Il piano di calpestio e la restante superficie del molo Borbonico dovrà essere tenuta sgombera da qualsiasi attrezzo e/o materiale.
- Art. 8** La Civica Amministrazione di Forio disporrà per la periodica pulizia del Molo di cui trattasi e a disporre l'apposizione di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti in relazione alle vigenti normative in materia. La stesa provvederà, inoltre, a disciplinare, con apposita Ordinanza, l'accesso e la sosta degli autoveicoli al citato Molo nonché nelle immediate adiacenze del banco di vendita del pescato.
- Art. 9** I controlli di cui, ai punti 2 — 3 - 4 e 5 restano di esclusiva competenza della A.S.L. Napoli 2 Nord — Servizio Veterinario, mentre sono posti in capo all'Autorità Marittima i controlli di cui ai punti 6 e 7 nonché quelli inerenti l'operatività portuale in genere.
- Art. 10** Per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 190, del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 e di ogni altra norma sanzionatoria in materia igienico -sanitaria laddove applicabile. Ove le infrazioni rivestano aspetti di natura amministrativa e/o penale per violazioni a Leggi e/o Regolamenti sulla pesca marittima si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle specifiche Leggi e/o Regolamenti.
- Art. 11** Il presente Regolamento sarà trasmesso a cura del Servizio Veterinario della A.s.l. al Settore Veterinario Regionale.

Forio _____



12
IL COMANDANTE
1° M. Ilo Luogotenente Np

Sasso Carlo